

**Regolamento Comunale
Raccolta Rifiuti
Domestici**

**COMUNE DI COLDRERIO
REGOLAMENTO COMUNALE
REGOLAMENTO COMUNALE RACCOLTA
RIFIUTI DOMESTICI**

**CAPITOLO I
Prescrizioni generali e obbligatorietà**

Art. 1 - Generalità

Il presente Regolamento disciplina la raccolta, il deposito, il riciclaggio e l'eliminazione dei rifiuti domestici come definiti all'art. 2.

Il servizio è organizzato dal Municipio in conformità con le leggi e le ordinanze federali e cantonali in materia.

Art. 2 - Definizione della materia

Sono considerati rifiuti domestici gli scarti prodotti dalle economie domestiche o provenienti da proprietà private adibite ad abitazione.

Sono pure considerati tali normali scarti provenienti da negozi, esercizi pubblici, uffici, studi professionali, attività commerciali o amministrative.

Art. 3 - Obbligatorietà

La consegna dei rifiuti domestici nonché la loro suddivisione e consegna separata sono obbligatorie.

Per casi particolari, il Comune può rifiutarsi di effettuare la raccolta dei rifiuti mediante il proprio servizio, obbligando l'utente a provvedere direttamente, secondo le disposizioni che saranno oggetto di ordinanza municipale.

Art. 4 - Raccolta

La raccolta dei rifiuti viene svolta o con automezzi lungo le strade pubbliche o tramite l'organizzazione di piazze attrezzate con speciali contenitori.

I rifiuti domestici vengono raccolti così suddivisi:

- non riciclabili;
- ingombranti;
- compostabili;
- carta;
- vetro;
- olii esausti;
- batterie;
- alluminio/metalli;
- speciali.

Il Municipio può sopprimere temporaneamente o definitivamente la raccolta di alcuni tipi di rifiuti, rispettivamente introdurre delle nuove.

In tal caso è prevista un'adeguata informazione alla popolazione.

Tutti i rifiuti che non possono essere raccolti nell'ambito dei servizi elencati devono essere eliminati da chi li produce, a proprie spese ed in conformità con la legislazione vigente in materia.

CAPITOLO II Genere di rifiuti domestici

Art. 5 - Non riciclabili

Sono considerati rifiuti non riciclabili gli scarti provenienti dalle economie domestiche, ossia i residui di cucina, di pulizia e i piccoli oggetti di uso corrente divenuti inutilizzabili.

Rientrano in questa categoria i rifiuti per i quali il Comune non esegue una raccolta separata, esclusi quelli elencati all'art. 14 del presente Regolamento.

Art. 6 - Ingombranti

Sono considerati rifiuti ingombranti gli scarti delle economie domestiche che, per loro dimensione e forma, non possono essere introdotti nei contenitori ammessi per la raccolta dei rifiuti domestici, nonché vecchi mobili, elettrodomestici, imballaggi, ecc. che siano di peso e volume contenuto esclusi i televisori. Questi tipi di rifiuti devono essere consegnati suddivisi tra ferrosi e non ferrosi, in base alle disposizioni emanate dal Municipio.

Art. 7 - Compostabili

a) Sono considerati rifiuti compostabili quelli vegetali, normalmente provenienti dalle manutenzioni di giardini e dalla coltivazione di orti quali erba, taglio di siepi, rami di potatura, resti di verdura, fiori, ecc., come pure gli scarti organici di cucina. Particolari disposizioni municipali devono essere osservate per la consegna di questi rifiuti.

b) Produzione di composto:

Gli scarti dell'agricoltura, dell'orticoltura e del giardinaggio sono esenti dall'obbligo di consegna. La loro trasformazione in composto è autorizzata e auspicata purchè non arrechi alcun disturbo al vicinato e venga eseguita secondo le direttive emanate dai servizi cantonali o dal Municipio.

Detti rifiuti non possono essere bruciati salvo particolari autorizzazioni da parte dell'autorità cantonale.

Art. 8 - Carta

Entra in considerazione ogni genere di carta o cartone.

Per la consegna la carta dev'essere imballata esclusivamente in scatole di cartone o legata con corda di canapa.

Art. 9 - Vetri

Entra in considerazione il vetro riciclabile e d'imballaggio.

In particolare sono accettati flaconi, bottiglie, vasi in vetro e simili.

Gli imballaggi in vetro devono essere vuoti, senza materie estranee quali tappi metallici, macchinette con tappi in porcellana e altre chiusure o impagliamenti.

Art. 10 - Olii

Entrano in considerazione i seguenti tipi di olii:

- lubrificanti esausti per macchine, meccanismi e parti di macchine in genere, in particolare olii per la lubrificazione di motori a scoppio (automobili, moto, ciclomotori, motofalciatrici, ecc.);
- commestibili esausti per friggere, ecc., provenienti unicamente dalle economie domestiche.

Art. 11 - Batterie

Entrano in considerazione unicamente le pile e le batterie a secco di piccolo formato del tipo carbone/zinco, alcalino/manganese e mercurio, provenienti dalle economie domestiche.

Art. 12 - Alluminio/metalli

Entrano in considerazione tutti gli oggetti in alluminio, senza parti estranee, quali padelle, contenitori, recipienti, lattine di bibite, ecc. provenienti dalle economie domestiche.

Entrano in considerazione tutti gli oggetti in metallo o costituiti preponderatamente da parti metalliche provenienti dall'economia domestica.

Art. 13 - Raccolte speciali

Il Municipio può organizzare depositi o raccolte di rifiuti di tipo speciale. In tal caso vengono emanate disposizioni particolari.

Art. 14 - Rifiuti non raccolti

Sono categoricamente esclusi dalla raccolta tutti i rifiuti pericolosi solidi e liquidi e quelli non eliminabili normalmente, segnatamente:

- a) i residui liquidi o fangosi provenienti dai separatori di olii, di grassi e di benzina;
- b) i materiali inquinanti da idrocarburi, prodotti chimici, i residui di olii e grassi vegetali, i residui di coloranti, vernici e solventi;
- c) le polveri residue provenienti da impianti di depurazione dei fumi;
- d) i fanghi liquidi provenienti dalla vuotatura di fosse settiche, biologiche, pozzi neri, latrine, nonché letame;
- e) liquidi e fanghi d'ogni genere;
- f) gomme e pneumatici usati;
- g) le scorie di industrie metallurgiche, fonderie e carpenterie metalliche;
- h) i residui di laboratori fotografici;
- i) i residui di bagni galvanici e zincatura;
- k) soluzioni di acidi, residui di veleni, materiale infiammabile ed esplosivo, pesticidi;
- l) Televisori;

m) emulsioni bituminose.

Tali rifiuti devono essere opportunamente smaltiti conformemente alle disposizioni legislative federali e cantonali in materia.

n) il Municipio ha la facoltà di estendere l'elenco dei rifiuti pericolosi solidi, liquidi e gassosi non indicati dal presente articolo.

CAPITOLO III

Organizzazione della raccolta lungo le strade

Art. 15 - Collocazione dei rifiuti

I rifiuti raccolti lungo le strade devono essere racchiusi negli appositi sacchi o imballati ed esposti nei giorni di raccolta fissati lungo le strade pubbliche secondo le disposizioni emanate dal Municipio.

I sacchi difettosi o troppo colmi, i rifiuti ingombranti ed i rifiuti compostabili esposti in disordine o che possono causare inconvenienti al personale addetto alla raccolta non sono accettati dal servizio. Se la strada non è percorribile dallo speciale automezzo, o è a fondo cieco senza piazza di giro, il servizio di raccolta viene effettuato dove la strada suddetta s'innesta in quella principale in luoghi designati dal Municipio.

Art. 16 - Recipienti per rifiuti non riciclabili

I rifiuti non riciclabili devono essere posti negli appositi sacchi di plastica o di carta, convenientemente chiusi con legaccio, così da poter essere asportati senza che perdano il loro contenuto.

Art. 17 - Contenitori mobili per rifiuti non riciclabili

Per gli immobili con 4 o più appartamenti e per i complessi edilizi i contenitori mobili per rifiuti sono obbligatori.

I contenitori mobili per rifiuti possono essere resi obbligatori anche per utenti che producono una certa quantità di rifiuti.

Il tipo di contenitore deve corrispondere alle direttive emanate dal Municipio. Per le case e i complessi d'abitazione per i quali è obbligatorio l'uso dei contenitori per rifiuti, altri recipienti non sono autorizzati.

Art. 18 - Luogo di deposito per immobili o complessi edilizi

La collocazione di recipienti per rifiuti (sacchi o contenitori mobili) è vincolata alla messa a disposizione su fondi privati, di spiazzoli di deposito sufficientemente vasti.

In fase di progettazione di nuove costruzioni o di ristrutturazioni, il proprietario e il progettista devono concordare con il Municipio il tipo e il numero dei recipienti necessari, nonché gli spiazzoli che saranno adibiti al loro deposito.

Art. 19 - Acquisto e manutenzione dei contenitori mobili

L'acquisto, la manutenzione e la pulizia di tutti i contenitori spettano ai loro proprietari.

Il Municipio declina ogni responsabilità in caso di danni ai recipienti.

Art. 20 - Organizzazione del servizio di raccolta

Il Municipio stabilisce i giorni e gli orari di raccolta dei rifiuti e ne informa la popolazione.

Le domeniche e i giorni festivi il servizio non ha luogo; il Municipio fissa i giorni di ricupero.

CAPITOLO IV Divieti, contravvenzioni

Art. 21 - Divieto di scarico

È proibito scaricare i rifiuti come pure detriti, provenienti da lavori di giardinaggio e da opere su terreni pubblici o privati, nei corsi d'acqua, nelle cunette e nelle bocchette stradali, lungo le strade, ai margini dei piazzali, nei boschi, nelle scarpate e in qualsiasi altro luogo.

È vietata la raccolta di qualsiasi genere di rifiuti domestici da parte di privati senza un'autorizzazione rilasciata dal Municipio.

I rifiuti domestici o di altro genere non possono essere deposti nei cestini raccogli-carta situati sul territorio pubblico.

Art. 22 - Contravvenzioni

Le infrazioni alle prescrizioni del presente Regolamento sono passibili di una multa fino ad un massimo di Fr. 2'000.--, da applicarsi dal Municipio conformemente alla procedura prevista dalla Legge Organica Comunale.

Contro la decisione di multa è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 15 giorni dall'intimazione.

Sono riservate eventuali azioni per il risarcimento dei danni, oltre che la denuncia ai Dipartimenti cantonali competenti, nei casi di violazione delle disposizioni cantonali in materia.

CAPITOLO V Tasse

Art. 23 - Tasse di raccolta

La tassa sulla raccolta dei rifiuti può al massimo coprire le spese derivanti dalla raccolta e dall'eliminazione dei rifiuti.

L'ammontare della tassa per le singole categorie viene fissato annualmente dal Municipio, tramite ordinanza, sulla base dei costi preventivati e nei limiti previsti dall'art. 24.

Art. 24 - Tariffe

Per la raccolta dei rifiuti sono applicate le seguenti tasse annue:

	<u>Minimo Fr.:</u>	<u>Massimo Fr.:</u>
I categoria economie domestiche composte da una sola persona	fr. 30.--	fr. 90.--
II categoria economie domestiche composte da due o più persone	fr. 45.--	fr. 130.--
III categoria esercizi pubblici, negozi, commestibili	fr. 200.--	fr. 500.--
IV categoria attività commerciali, industriali ed artigianali	fr. 150.--	fr. 2'000.--
V categoria grossi produttori	fr. 2'000.--	fr. 20'000.--

Le persone fisiche esenti d'imposta sono esonerate dal pagamento della tassa, tale principio non si applica a coloro che beneficiano di un'esenzione sulla base di convenzioni.

Art. 25 - Notifica della tassa - Mezzi e termini di ricorso

La tassa viene emessa una volta all'anno e notificata ad ogni utente mediante rimessa della bolletta di pagamento.

Contestazioni sul conteggio della tassa sono esaminate dal Municipio dietro istanza degli interessati.

La tassa dovrà essere pagata entro 30 giorni dalla notifica. Trascorso questo termine decorre un interesse di ritardo annuo al tasso legale del 5%.

Tutte le bollette definitive costituiscono titolo esecutivo dalla loro scadenza. Le spese causate dall'incasso forzato sono poste, unitamente agli interessi, a carico dell'utente in mora.

CAPITOLO VI
Disposizioni finali

Art. 26 - Entrata in vigore - Abrogazione

Il presente Regolamento entra in vigore con l'approvazione del Consiglio Comunale, riservata la ratifica di competenza del Consiglio di Stato.

Le disposizioni relative alle tasse avranno effetto dal 1 gennaio 1992.

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono annullate tutte le precedenti disposizioni in materia di raccolta, deponia, riciclaggio ed eliminazione dei rifiuti.

Art. 27 - Altre disposizioni

Per quanto non contemplato nel presente Regolamento fanno stato le disposizioni legislative federali e cantonali in materia.

Approvato dal Municipio con sua risoluzione n° 4935 del 2 dicembre 1991

Per il Municipio:

Il Sindaco
Gaffuri Luigi

Il Segretario
Bianchi Pierantonio

Approvato dal Consiglio comunale nella sua seduta del 23 marzo 1992 con risoluzione n° 125

Per il Consiglio comunale:

Il Presidente
Solcà Carmelo

Il Segretario
Bianchi Pierantonio

Approvato dal Dipartimento delle Istituzioni con risoluzione del 21.1.1993
LO/mr 81 - RE 1892